

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **645/1988** (ECLI:IT:COST:1988:645)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Udienza Pubblica del **27/01/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12196**

Atti decisi:

N. 645

## SENTENZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 ("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42"), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto dal Comune di Basiglio contro il Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia - Sezione di Milano, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

### *Ritenuto in fatto*

1. - Nel corso di un giudizio di annullamento avverso il provvedimento negativo di controllo su delibera comunale, il T.A.R. Lombardia ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 "nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della l. 10 febbraio 1953, n. 62", con riferimento agli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost..

2. - Ha ritenuto il giudice a quo che la norma regionale, imponendo al Co.re.co di procedere all'audizione degli organi rappresentativi degli enti soggetti al controllo - quando questi ne facciano richiesta - ed attribuendo quindi agli amministratori medesimi un interesse procedimentale tutelabile, potrebbe essere intesa nel senso che l'eventuale omissione nel procedimento (mancata audizione) determinerebbe l'acquisizione di efficacia di un atto illegittimo (quello sottoposto al controllo) per effetto del disposto dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, che pone il termine di 20 giorni per l'esercizio del controllo.

E poiché - a detta del giudice - la funzione del controllo è regolata da una legge della Repubblica (art. 130 Cost.), la norma regionale avrebbe disciplinato una materia, riservata alla competenza dello Stato, con disposizioni innovative rispetto alla legge n. 62 del 1953.

Inoltre la norma regionale denunciata contrasterebbe con l'art. 97, primo comma, Cost., perché in concreto vanificherebbe la funzione del Co.re.co., tesa a stabilire la legittimità o meno degli atti degli enti sottoposto al controllo.

3. - È intervenuta la Regione Lombardia, a difesa della legittimità della norma censurata, sostenendo la infondatezza della questione, sia perché la disposizione regionale non interferisce nella disciplina sui poteri dell'organo e sugli effetti del controllo, limitandosi a stabilire modalità procedurali di funzionamento, sia perché la pretesa incostituzionalità non deriverebbe dal disposto della norma denunciata, bensì dalle conseguenze che si avrebbero da una (supposta) corretta sua applicazione, che consentirebbe all'ente soggetto al controllo di ricorrere contro l'annullamento del Co.re.co quando sia stata omessa la prevista audizione.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost., infine, è proprio la norma regionale ad assicurare il buon andamento della P.A. con l'acquisizione di ogni elemento utile alla funzione di controllo.

### *Considerato in diritto*

1. - È sottoposto a sindacato della Corte l'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, il quale stabilisce che, qualora gli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto, in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo è tenuto a disporre l'audizione e prevede altresì che debbano essere parimenti sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente gli organi deliberativi stessi.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata, nella parte resa rilevante dall'art. 59,

secondo comma, della legge n. 62 del 1953, contrasterebbe con gli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost., perché, determinando l'invalidità dell'atto di controllo ove, intervenuta la richiesta di audizione, questa venga omessa, introdurrebbe una misura sanzionatoria non prevista dalla legislazione statale in tema di controlli ed in particolare dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed inoltre, lungi dal favorire il miglior esercizio di quella funzione, ne appesantirebbe il procedimento finendo per vanificarla.

2. - La questione, come prospettata con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali invocati, è solo in parte fondata.

Può difatti convenirsi con la difesa della Regione interveniente, secondo cui la norma non è censurabile in assoluto in quanto è diretta a consentire una più attenta ed approfondita valutazione degli elementi a favore o a sfavore a legittimità delle deliberazioni da controllare, mediante la diretta audizione degli organi rappresentativi dell'ente soggetto al controllo nonché dei rappresentanti delle minoranze. Tuttavia, nonostante tale apprezzabile finalità, per altro verso la norma stessa, per come è congegnata, appare suscettibile di vanificare la funzione di controllo, onde, sotto questo aspetto è invece censurabile.

Difatti, non essendo previsto alcun termine entro cui la richiesta di audizione, per poter essere presa in considerazione, debba pervenire agli uffici del Comitato regionale di controllo, potrebbe avvenire che essa pervenga l'ultimo giorno utile per l'esercizio della potestà di annullamento, così paralizzandola, perché, ove per evitare la decadenza, tale potestà venisse ugualmente esercitata, l'atto di controllo sarebbe illegittimo per essere stato disposto senza la preventiva audizione nel frattempo richiesta.

Il contrasto con i parametri costituzionali invocati si manifesta dunque in quella parte della norma che non prevede che, per poter condizionare il procedimento, la richiesta di audizione debba pervenire all'organo di controllo entro un congruo termine - che, in mancanza di espressa previsione legislativa, è quello apprezzabile dallo stesso organo, salvo il successivo sindacato giurisdizionale - tale cioè da consentire di disporre l'audizione, lasciando successivamente, a chi deve esercitare il controllo, il tempo indispensabile per compiere le opportune valutazioni, ai fini dell'esercizio della relativa funzione entro termine previsto dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 ("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979 n. 42") nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi di controllo della Regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*